

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 129

del 20-1-2021

O G G E T T O

Contratto con la Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s. per l'effettuazione di supporto psicologico- clinico in favore di pazienti oncologici: rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 171

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Il gruppo spontaneo denominato “Amici del 5° Piano”, costituita da pazienti, ex-pazienti, familiari ed amici, in carico dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale San Bortolo, gruppo affiliato alla Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s., ha chiesto all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, con nota agli atti, il rinnovo della collaborazione per realizzare un progetto partecipato, denominato S.P.E.S. (Servizio Psicologico Empatico Solidale) di consulenza in psico-oncologia clinica di supporto non aperta al pubblico, bensì limitata a persone in cura o follow-up nel reparto di Oncologia e ai suoi familiari (coniugi ma anche genitori o figli).

La Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s. che da sempre è sensibile a favorire iniziative di sviluppo sul territorio con ricadute in campo scientifico, culturale, assistenziale e, più in generale, di interesse pubblico, promuovendo attività di *fundraising*, eventi pubblici, campagne mediatiche di sensibilizzazione etc., ha espresso la volontà di aderire al mantenimento del progetto in argomento.

In particolare detto progetto prevede la collaborazione di una psicoterapeuta specializzata, individuata nella dr.ssa Paola Onestini, quale esperta qualificata per lo svolgimento di tale funzione che opererà con oneri a carico della Fondazione medesima.

Sulla richiesta il Direttore dell’U.O.C. di Oncologia e il Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS., sentiti per competenza, hanno espresso parere favorevole per un rinnovo biennale.

In ragione di quanto illustrato e vista l’alta valenza sociale e terapeutica nella più ampia accezione del concetto di salute, si propone di approvare il rinnovo biennale del contratto in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022 così come precisato nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo biennale del contratto con la Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s. di consulenza in psiconcologia clinica di supporto a pazienti oncologici in cura o follow-up nel reparto di Oncologia e ai suoi familiari, con le modalità ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione

della quale forma parte integrante e sostanziale, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

2. di dare atto che l'attività in argomento sarà garantita da personale sanitario qualificato specializzato che opererà con oneri a carico della Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s.;
4. di demandare alla Direzione Amministrativa di Ospedale gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO

PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI PSICOLOGICI CLINICI

IN PAZIENTI ONCOLOGICI

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D);

E

la Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. (di seguito denominata anche "Fondazione"), codice fiscale 95099690240, con sede in Vicenza, Strada Marosticana n.6/8, rappresentata dal Sig. Francesco Scanagatta (nato a Isola Vicentina (VI) il 14/05/1945 Cod. Fisc. SCN FNC 45E14 E354P), nella qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

- Il gruppo spontaneo denominato "Amici del 5° Piano", costituita da pazienti, ex-pazienti, familiari ed amici, in carico dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'Ospedale San Bortolo, gruppo affiliato alla Fondazione S. Bortolo O.n.l.u.s., ha chiesto all'U.L.SS. il rinnovo della collaborazione per realizzare un progetto partecipato, denominato S.P.E.S. (Servizio Psicologico Empatico Solidale) di consulenza in psico-oncologia clinica di supporto ai pazienti affetti da patologie oncologiche e ai suoi familiari (coniugi ma anche genitori o figli);
- la Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. che da sempre promuove un rapporto di conoscenza e sostegno della realtà dell'U.L.SS., attivando la raccolta di fondi da destinare al miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria erogata al

	fine di dare vita ad iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi sociali	
	ha comunicato, per le vie brevi, la volontà di contribuire concretamente alla	
	realizzazione del progetto in argomento.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo – 1 Oggetto	
	Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di un progetto partecipato tra	
	l'U.L.SS. e la Fondazione, per istituire un'attività di consulenza in psico-oncologia	
	clinica di supporto ai pazienti affetti da patologie oncologiche, non aperta al	
	pubblico, bensì limitata a persone in cura o <i>follow-up</i> nel reparto di Oncologia e ai	
	suoi familiari. Il servizio è pensato come integrazione all'attuale supporto	
	psicologico disponibile in Ospedale, con l'obiettivo di intercettare le persone oggi	
	escluse da questo servizio per motivi di insufficiente disponibilità.	
	Ci saranno quindi n. 10 incontri individuali a settimana e n. 2 gruppi a cadenza	
	settimanale con una stima di presa in carico nell'arco di n. 12 mesi di circa n. 30	
	pazienti individuali e n. 100 pazienti nei gruppi (calcolando 42 settimane di attività in	
	un anno).	
	Articolo - 2 Obblighi dell'U.L.SS.	
	L'U.L.SS., sulla base di intese operative intercorse, assicura alla Fondazione	
	l'utilizzo, a titolo gratuito, di:	
	- un ambulatorio situato presso la U.O.C. di Oncologia dell'Ospedale S. Bortolo	
	per poter effettuare delle sedute individuali ;	
	- un locale in grado di accogliere n. 10 persone per le sedute di gruppo all'interno	
	dell'Ospedale;	
	L'U.L.SS. autorizza il consulente individuato dalla Fondazione all'accesso presso le	

	proprie Strutture/Unità Operative/Servizi per lo svolgimento dell'attività di cui al	
	precedente art. 1.	
	L'U.L.SS. garantisce la programmazione (prenotazione degli appuntamenti) della	
	consulenza per il tramite della U.O.C. di Oncologia.	
	L'U.L.SS. mette a disposizione gli spazi necessari e l'organizzazione ambulatoriale	
	adottando, vista l'emergenza Sanitaria COVID-19, ove possibile tutte le misure	
	necessarie e ritenute appropriate per il contrasto ed il contenimento del contagio (a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo: limitando i contatti tra le persone, riducendo	
	le occasioni di aggregazione, evitando gli incontri collettivi in situazioni di	
	affollamento in ambienti chiusi privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza	
	o, in alternativa, dando disposizioni di rispettare il c.d. " <i>criterio di distanziamento</i>	
	<i>sociale</i> " tra i presenti);	
	Articolo - 3 Obblighi della Fondazione	
	Per la realizzazione dell'attività di cui al precedente art. 1, la Fondazione fornirà il	
	consulente, avvalendosi di una psicoterapeuta specializzata, individuato nella persona	
	dr.ssa Paola Onestini. La Fondazione garantisce che la stessa, che opererà con totali	
	oneri a carico della Fondazione, è esperta qualificata per lo svolgimento di tale	
	funzione.	
	Articolo - 4 Modalità di esecuzione	
	Le consulenze si terranno di norma due giorni alla settimana:	
	- il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 19:00	
	- il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00	
	Per le consulenze in favore di familiari e/o gruppi di pazienti, tempi e modalità di	
	esecuzione saranno concordati con il Direttore della U.O.C. di Oncologia.	
	Sono previste:	

	- Sedute individuali per pazienti: prevedono la cadenza di una seduta a settimana per un tempo di 50 minuti ciascuna, per un totale di sedute tra le n. 15 e le n. 20 (a seconda della necessità del paziente)	
	- Incontri di gruppo con i pazienti: i gruppi saranno costituiti da un minimo di n. 5 ad un massimo di n. 10 persone.	
	- Incontri di gruppo con i familiari: sono previsti n. 7-8 incontri a cadenza quindicinale della durata di 90 minuti. Il gruppo verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.	
	Articolo - 5 Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. garantisce idonea copertura in caso di Responsabilità civile verso terzi i danni arrecati dal personale che opera all'interno dell'U.L.SS. stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2228 e 2232 del codice civile, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave. L'U.L.SS. garantisce idonea copertura anche per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività svolta ai sensi del presente contratto ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. e conseguente rientro.	
	Articolo 6 - Trattamento dei dati personali	
	Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza è l'ULSS .	
	L'ULSS nomina la Fondazione Responsabile del trattamento dei dati personali,	

	anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS 6 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	L'accordo per la nomina avverrà secondo l' <i>addendum</i> allegato (Allegato 1), quale	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	La Fondazione, in qualità di Responsabile del trattamento, designa il consulente che	
	rilascia le prestazioni sotto la propria autorità, soggetto autorizzato del trattamento ai	
	sensi dell'art. 2-quarterdecies del D.Lgs. n. 101/2018 e fornisce allo stesso istruzioni	
	ad operare nel continuativo rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,	
	limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della	
	conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5, c. 1) del Regolamento	
	Europeo (UE) 2016/679.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS, gli obblighi di informazione ed	
	acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo	
	da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che	
	regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei	
	diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo – 7 Durata	
	Il presente contratto ha validità biennale decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022 .	
	Un eventuale rinnovo potrà avvenire in seguito ad accordi e/o richiesta scritta di una	
	o entrambe le Parti contraenti.	
	Articolo – 8 Modificazioni	

	Le Parti si riservano la facoltà di modificare in corso d'opera il presente contratto	
	qualora variazioni delle condizioni operative dovessero rendere ciò necessario al fine	
	di consentire un migliore raggiungimento degli obiettivi da conseguire o qualora	
	eventuali variazioni si rendessero comunque obbligatorie per legge.	
	Articolo – 9 Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per ogni eventuale	
	controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto si	
	individua quale foro competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 10 - Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e	
	seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere,	
	anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.	
	Articolo – 11 Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente accordo:	
	- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B del D.P.R. del 26	
	ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.	
	- è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge	
	241/1990 e s.m.i.	
	Articolo 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti	

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

per

per

La Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s.

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO

(Francesco Scanagatta)

(Giovanni Pavesi)

ADDENDUM

AL CONTRATTO PER L'EFFETTUAZIONE DI SUPPORTO

PSICOLOGICO- CLINICO IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI:

NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO

n. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.

02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D) in qualità di **Titolare del trattamento** dei dati personali, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il rapporto contrattuale in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e la Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. (di seguito denominata anche "Fondazione"), codice fiscale 95099690240, con sede in Vicenza, Strada Marosticana n.6/8, rappresentata dal Sig. Francesco Scanagatta (nato a Isola Vicentina (VI) il 14/05/1945 Cod. Fisc. SCN FNC 45E14 E354P), relativo all'attività di supporto psicologico-clinico in favore di pazienti oncologici.

Art. 1 – NOMINA

La "Fondazione" **Responsabile esterno** del trattamento dei dati personali:

✓ di natura comune (es. dati anagrafici)

✓ particolari (come definito dall'art. 9 del GDPR 2016/679/UE)

effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta prestata per le finalità di cura.

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in

	conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:	
	✓ trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della	
	vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;	
	✓ trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di	
	altri interessati (c.d. <i>“particolari categorie di dati”</i> ai sensi dell’art. 9 del	
	GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione	
	stipulata con la U.L.SS. n. 6 e ottemperando, in ogni fase dell’attività, ai principi	
	di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati	
	sono trattati (articolo 5 del GDPR);	
	✓ attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa	
	vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni	
	di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o	
	perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento	
	non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;	
	✓ adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed	
	organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei	
	termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato	
	“Sicurezza del trattamento”;	
	✓ nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati/incaricati del trattamento,	
	impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte	
	degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;	
	✓ specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il	
	trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate	
	per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.	
	✓ assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il	

	<p> Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (<i>sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato</i>), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;</p>	
	<p> ✓ mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.</p>	
	<p> ✓ consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di <i>audit</i> in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.</p>	
	<p> ✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;</p>	
	<p> ✓ in caso di violazione dei dati personali (<i>Data Breach</i>): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;</p>	
	<p>Art. 2 - Durata e cessazione del trattamento</p>	
	<p>La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del contratto stipulato con l'ULSS nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello</p>	

	scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata	
	non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati	
	raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del	
	Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un	
	periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.	
	A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile esterno o nei casi	
	di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile esterno sarà	
	tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a	
	restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale	
	distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di	
	legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verificano	
	circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento	
	dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a	
	ciò strettamente necessario.	
	Art. 3 - Responsabilità per violazione del presente accordo	
	Il Responsabile esterno, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a	
	mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese	
	legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da	
	terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di	
	trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione	
	del Responsabile esterno (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le	
	eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.	
	Il Responsabile esterno si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali	
	situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al	

progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Art. 4 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Responsabile esterno si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Responsabile esterno, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'U.L.SS. al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'U.L.SS..

Qualora l'U.L.SS. rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali dell'U.L.SS. al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Responsabile esterno è obbligato a comunicare immediatamente all'U.L.SS. il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

(a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure

(b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati

personali dell'Azienda all'estero.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

per il Titolare

per il Responsabile esterno

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

La Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s.

IL COMMISSARIO

IL PRESIDENTE

(Giovanni Pavesi)

(Francesco Scanagatta)